

N. 01345/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 01116/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nel giudizio introdotto con il ricorso 1116/11, proposto dal Comune di Sommacampagna, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Sala e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

***contro***

la Regione Veneto, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Londei e Zanlucchi, con domicilio eletto in Venezia, Cannaregio 23;

***nei confronti di***

Società Escavazioni Inerti - S.E.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avv. ti Ferrari, Fratta Pasini e Pinello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, San Polo 3080/L;

***e con l'intervento di***

*ad adiuvandum* di Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. M.

Zerpelloni, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 15 marzo 2011, n. 276, di autorizzazione all'ampliamento di una cava di ghiaia; del parere della commissione regionale V.I.A. 4.8.2010 n. 306 favorevole all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinato al rispetto delle statuizioni e prescrizioni indicate.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di S.E.I. Societa' Escavazioni Inerti S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori Sala per il Comune ricorrente, Londei per la Regione Veneto, Zerpelloni per Legambiente e Fratta Pasini e Ferrari per la S.E.I.;

Considerato

che, ex art. 55, X comma, c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale l'udienza pubblica per la discussione del ricorso;

che si verificano i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie,

della citata disposizione: la discussione viene perciò fissata alla seconda pubblica udienza del mese di maggio 2012, ad ore di rito; che le spese della fase cautelare vanno integralmente compensate, non sussistendo soccombenza, pur virtuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, fissa, ex art. 55, X comma, c.p.a., per la discussione nel merito, la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2012.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 28 luglio 2011, con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore

Marina Perrelli, Referendario

Brunella Bruno, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)